

Diritto e affetti in carcere

Negli ultimi mesi si è cominciato ad affrontare in modo più articolato e deciso il tema dell'affettività in carcere, anche a seguito del parziale superamento dell'annoso affollamento delle nostre carceri, conseguenza dei rimedi posti in essere dal legislatore per ottemperare alla sentenza "Torreggiani" della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 gennaio 2013.

Troppo spesso ci si dimentica che la carcerazione non punisce solo il detenuto, ma si riverbera in modo devastante sui familiari e in particolare sui figli.

Nel nostro ordinamento **i colloqui delle persone detenute con i familiari e con le persone autorizzate agli incontri (dall'autorità che procede in caso di imputati sino alla sentenza di primo grado e poi dal direttore dell'istituto penitenziario) si svolgono in appositi luoghi sotto il controllo visivo della polizia penitenziaria, come prevede l'art. 18 O.P. (L. n. 354/'75 e succ. modifiche).**

La legge regola il numero dei colloqui (**fino a sei**), prevedendo limitazioni per gli appartenenti al circuito dell'alta sicurezza e per chi è sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P. (appartenenti alle associazioni di stampo mafioso di cui è ritenuta l'attualità di collegamenti criminosi con l'esterno). Ma qui il tema si fa più complesso.

A ciò si aggiungono **i contatti telefonici con la famiglia**, anche questi regolamentati, **uno alla settimana per dieci minuti, con spese a carico del chiamante, oltre ai contatti epistolari.**

Le direzioni del carcere, ai sensi dell'art.39 del regolamento di esecuzione D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, possono anche concedere ulteriori telefonate, in particolare in presenza di gravi motivi e di prole con meno di 10 anni.

Nel corso degli anni si è consolidata quasi ovunque la prassi di consentire momenti di incontro più lunghi, con possibilità di pranzare insieme (come previsto anche dall'art. 62 co. 2 lett. b) del regolamento di esecuzione cit.), in occasione di eventi organizzati dall'**insostituibile lavoro del volontariato**, come la Festa delle famiglie.

Ancora al volontariato, in accordo con l'associazionismo di settore, si deve la creazione e la cura di appositi spazi per l'accoglienza dei minori che vanno a colloquio, in modo da mitigare l'impatto dei piccoli con il carcere.

Del resto è proprio **l'art. 15 dell'ordinamento penitenziario che prevede, tra gli strumenti del trattamento intramurario, proprio l'agevolazione dei rapporti con la famiglia.**

E' ancora troppo poco, e le carceri per essere più umane devono consentire di mantenere e rafforzare i vincoli familiari, che in realtà spesso si frantumano e non impedire di poter esercitare, quando possibile, una genitorialità che, se assunta in modo più consapevole, può essere fonte di nuova responsabilità individuale.

Va a questo proposito ricordato che è stata di recente firmato **un apposito Protocollo tra il Ministro della Giustizia, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la ONLUS "Bambinisenzasbarre"**, a tutela e sostegno della genitorialità in ambito detentivo.

Quando si parla di affettività si pensa certamente alla possibilità di avere periodi di incontro con i propri cari, liberi da controlli visivi, che impediscono di vivere con naturalezza anche le manifestazioni di affetto più semplici, come un bacio o un abbraccio, nonché di poter anche avere rapporti sessuali con il proprio coniuge o convivente, come avviene in altri parti del mondo e in molti paesi europei.

Questo è un altro tema molto delicato, di recente affrontato anche dalla Magistratura di Sorveglianza di Firenze, che con ordinanza 27 aprile 2012, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 O.P., per contrasto con gli art. 2, 3 primo e secondo comma, 27 terzo comma, 29, 31, 32 primo e secondo comma Cost. laddove la norma vieta incontri non sottoposti a controlli visivi. La questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza 19 dicembre 2012 n. 301, che ha così rimandato la soluzione del problema al legislatore ordinario.

In proposito si ricorda che, da ultimo, è stato presentato un disegno di legge ad opera dell'onorevole Sergio Lo Giudice ed altri, che in realtà riprende una proposta già depositata nella precedente legislatura alla Camera dei deputati dall'Onorevole Rita Bernardini e dai deputati radicali.

L'obiettivo del disegno di legge è quello di aiutare il detenuto a vivere e consolidare i propri rapporti affettivi, garantendo incontri più frequenti con la famiglia e intrattenendo relazioni intime con il proprio partner, sia esso coniuge o convivente.

L'Ufficio del Garante ritiene che i rapporti affettivi in senso lato debbano essere favoriti soprattutto attraverso la concessione di permessi premi e misure alternative, come indicano sia il Protocollo prima citato per quanto riguarda i minori che le proposte di legge in tema di modifica dell'art. 30 O.P. a proposito dei permessi di necessità, ancorati anche ad eventi familiari di particolare rilevanza.

Per quanto riguarda i detenuti non definitivi, l'utilizzo della custodia cautelare in carcere come extrema ratio, il ricorso maggiore alla misura degli arresti domiciliari, anche con riferimento alle esigenze familiari e in particolare alla presenza di prole, possono consentire di affrontare all'esterno il tema dell'affettività, che in carcere difficilmente può non subire mortificazioni e compressioni.

Per questo motivo, **il ricorso a spazi riservati dovrebbe essere pensato solo con riferimento a situazioni che non prevedono altre possibilità** (come nel caso dell'ergastolo, in particolare se ostativo, o comunque a pene lunghe).

Ancora, solo per non dimenticare, va sottolineato come **non sia ancora risolta la presenza di bambini in strutture penitenziarie**, per essere ancora insufficienti i luoghi diversi dal carcere per detenute madri di cui alla L. n. 62/201.

Di questi temi si sta occupando la campagna promossa dalla redazione di **Ristretti Orizzonti "Per qualche metro e un po' d'amore in più"**, a cui va il ringraziamento per il lavoro di sensibilizzazione su temi spesso difficili e per il sostegno ai familiari delle persone detenute